

Proc. n. 2086/2021 R.G. notizie di reato

Proc. n. 1221/2021 R.G. G.I.P.

N. 262/21 R.G. Sent



TRIBUNALE DI LODI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Francesco Salerno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

attualmente ristretto per
altra causa presso la Casa Circondariale "N.C." di Voghera (PV)
Difeso di fiducia dall'avv. Monica Simona GNESI, del Foro di Monza e
dall'avv. Michele CAPANO, del Foro di Salerno.

IMPUTATO

*del delitto di cui all'art. 7 co. 2 del D.L. n. 4 del 2019 perché, sottoposto a
misura cautelare personale dal 28.10.2020 e tutt'ora in essere, ometteva
di comunicare la variazione del proprio profilo soggettivo così come
richiesto dall'art. 2 comma 1 lett. c-bis del medesimo D.L., continuando a
percepire rate di importo variabile da € 528,45 a € 630,28 (nel periodo da
ottobre 2020 a gennaio 2021) erogate a seguito di domanda n. INPS-
RDC-2019-1794806 presentata il 19.07.2019 e finalizzata all'ottenimento
del sussidio economico del "Reddito di Cittadinanza".*

In il 28.10.2020.

Rilevato

Con atto depositato il 28 giugno 2021, il Pubblico Ministero ha chiesto
emetersi decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, per il reato
indicato in epigrafe.

I fatti, confluiti nell'accusa in esame, sono compendati nel verbale di
accertamento redatto dalla Tenenza della Guardia di Finanza di

Casalpusterlengo, datato 4 giugno 2021 e accluso alla comunicazione di notizia di reato di prot. 0386144/21 del 17 giugno 2021.

Si legge in quest'ultimo documento che «il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, a seguito di una mirata analisi di rischio, segnalava [...] alcuni nominativi, risultati essere percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) o di Pensione di Cittadinanza (PdC) e, al contempo, presenti nelle banche dati del Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria — Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento» (C.N.R., pag. 2).

«Dal novero dei soggetti esaminati, sono stati selezionati quelli nei confronti dei quali effettuare accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti per il conseguimento del citato beneficio» (C.N.R., *loc. ult. cit.*), tra cui

«Gli accertamenti eseguiti hanno riguardato il riscontro delle informazioni fornite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, presentata il 26.07.2019 ed il rispetto all'atto di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti previsti dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26».

Sulla base della posizione patrimoniale e reddituale dell'intero nucleo familiare – costituito da altri cinque soggetti: coniuge e quattro figli minorenni, oltre il richiedente – «così come emerso dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'INPS quale Ente erogatore del beneficio, ha stabilito la possibilità per di accedere al beneficio, quantificandone il relativo ammontare secondo importi diversificati per un complessivo di Euro 10.096,39» (C.N.R., pag. 3).

«Il controllo, orientato nelle annualità dal 2017 al 2021, ha riguardato il rispetto dei requisiti soggettivi oltre che dei profili reddituali e patrimoniali della Richiedente e dell'intero nucleo familiare, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2 del D.L. 4/2019».

Ebbene, secondo la nota di Polizia Giudiziaria, il richiedente e odierno imputato, essendo stato inserito nel computo per l'erogazione del beneficio economico, avrebbe «inciso sulla scala di equivalenza prevista per il proprio nucleo familiare, anche durante il periodo di sottoposizione a misura cautelare personale occorsa in data 28/10/2020 e tutt'ora in essere», così, si assume, «violando l'art. 3, comma 13, del D.L. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” impone l'esclusione del soggetto sottoposto a misura

cautelare personale dal computo del nucleo familiare» (C.N.R., pag. 3; verbale delle operazioni compiute, pag. 3).

In merito al titolo, per cui l'odierno imputato sarebbe stato sottoposto a misura cautelare, si rende noto che «veniva ristretto in seguito ad informativa della Squadra Mobile di Ferrara, per il reato di associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed aggravata dal reato transnazionale».

La tesi, fatta propria dall'accusa, ritiene pertanto configurabile, in capo a l'ipotesi di reato di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 04/2019, «per aver l'imputato utilizzato, durante l'erogazione del reddito di cittadinanza, dichiarazioni attestanti cose non vere ovvero avere omesso nei termini previsti informazioni dovute che avrebbero determinato la revoca ovvero la decadenza o la riduzione del beneficio ed il recupero delle somme indebitamente percepite» (C.N.R., pag. 3).

E infatti, «il richiedente, inserito nel computo per l'erogazione del beneficio economico, ha inciso sulla scala di equivalenza prevista anche durante il periodo di sottoposizione a misura cautelare personale occorsa in data 28/10/2020 e tutt'ora in essere» (verbale di operazioni compiute, pag. 2). «Pertanto», si aggiunge «il richiedente ha omesso informazioni dovute per un corretto esame della posizione soggettiva e reddituale dell'intero nucleo familiare» (ivi, pag. 2 e ss.).

Il fatto storico versato nella imputazione trova fondamento nelle attestazioni della Polizia Giudiziaria e, per quanto attiene alla richiesta ed erogazione del reddito di cittadinanza da parte dell'imputato, nei documenti acclusi alla informativa di reato; nel fascicolo di indagine sono invece assenti informazioni e documenti relativi al procedimento penale nel cui ambito sarebbe stata adottata l'ordinanza restrittiva nei confronti di ancorché proprio l'esecuzione di questo provvedimento sia indicata quale elemento costitutivo del reato in contestazione.

Non si ravvisa alcuna fattispecie di reato a carico di

E invero, la disposizione penale di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 4/2019, richiamata nell'imputazione, ha introdotto il delitto di «omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11».

Come è stato di recente precisato, la disciplina è correlata, nel suo complesso, «al generale “principio antielusivo” che [...] s’incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost., la cui *ratio* risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; perciò la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico» (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5289 del 25/10/2019 - 10/02/2020, par. 3 della motivazione in diritto).

È lo stesso Legislatore, dunque, ad indicare «i dati che sono rilevanti ai fini del controllo, da parte dell’amministrazione erogante, sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio e a differenziarli da quelli irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere» (Cass., 5289/20 cit., par. 3).

Infatti, il funzionamento del meccanismo di riequilibrio sociale rappresentato dal reddito di cittadinanza «presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla massima trasparenza, come emerge anche dai successivi commi del richiamato art. 7, che disciplinano, non a caso, un’ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni amministrative» (Cass. 5289/20, par. 3).

Sulla scorta delle direttive ermeneutiche su richiamate, occorre dunque individuare quali siano quei requisiti di ottenimento o mantenimento del reddito di cittadinanza, la cui sussistenza deve necessariamente – a pena della reclusione – essere comunicata dal beneficiario all’Ente pubblico erogante.

Nel citato capoverso dell’art. 7 del D.L. 4/19 si individuano allora due categorie di dati la cui mancata comunicazione integra il reato in questione: le «variazioni del reddito o del patrimonio» e le «altre informazioni».

L’apparente genericità e onnicomprensività della formulazione dell’enunciato ci impone, in ossequio ai principi di determinatezza e tassatività delle fattispecie penali, di limitare il secondo gruppo di ipotesi a quelle contenute nell’elenco di disposizioni normative inserito nella norma incriminatrice vale a dire alle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11» dello stesso D.L. 4/19.

Su queste disposizioni dovrà allora dovrà soffermarsi l’attenzione.

Si evidenzia dunque che l'art. 3, comma 8, ultimo periodo, del D.L. 4/19 stabilisce, in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza, l'obbligo di comunicazione dell'eventuale avvio dell'attività di lavoro dipendente.

Il comma 9 del medesimo articolo, anch'esso richiamato dalla norma penale qui invocata, riguarda l'obbligo di comunicazione della «variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc».

L'ultimo obbligo, il cui inadempimento è penalmente sanzionato dal capoverso dell'art. 7, cit., è quello di cui al comma 11 dell'art. 3, secondo cui «è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c)».

È allora evidente che la condotta omissiva, presidiata dalla norma penale richiamata nell'imputazione, ha ad oggetto variazioni di natura patrimoniale ovvero *lato sensu* occupazionali incidenti sul diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.

Si tratta di sopravvenienze delle quali il beneficiario è tenuto, entro un congruo termine, ad informare l'ente erogatore nei modi indicati dalla legge. Nessun obbligo è, però, imposto da quelle norme al beneficiario, al quale dopo l'ammissione al reddito di cittadinanza sia stata applicata una misura cautelare personale, di comunicare questo evento.

Non può, allora, accogliersi la tesi dell'accusa, secondo cui questa omissione integrerebbe una violazione, che si assume addirittura perfezionata lo stesso giorno della sottoposizione a misura cautelare di _____ nel capo di incolpazione la data della cattura dell'imputato, indicata nel 28 ottobre 2019, coincide, infatti, con quella di consumazione del reato qui contestato.

È ben vero che lo stato di sottoposizione a misura cautelare incide, a vario modo, sull'accessibilità al reddito di cittadinanza.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c-bis), inserita nel corso dell'esame presso la Camera della Legge di conversione del D. L. 4/2019 (cfr. Atto del Senato 1018-B, XVIII Legislatura, dossier 21 marzo 2019, pag. 24), prevede, infatti, quale condizione per l'accesso al beneficio, «la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne

definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3».

La sottoposizione a misura cautelare rilevante ai fini dell'ammissione (e delle successive sospensione o revoca) del reddito di cittadinanza è, dunque, solo quella applicata in relazione a determinati reati: si tratta, precisamente, dei reati di falsità in dichiarazione o documentale, ovvero omessa dichiarazione finalizzati all'ottenimento (art. 7, comma 1) o la conservazione (art. 7, comma 2) del reddito di cittadinanza, previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis c.p., nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p.

La prescrizione di cui all'art. 2, su cui si fonda l'imputazione in esame, attiene tuttavia agli obblighi gravanti sull'agente al momento della richiesta dell'ammissione al beneficio. In questa fase, il richiedente è ovviamente tenuto a dichiarare, tra l'altro, l'assenza di cause ostative al riconoscimento del reddito di cittadinanza, cause che, come si è visto, ricomprendono l'assenza di misure cautelari personali in corso per taluni tipi di reati.

L'eventuale mendacio, su questo punto, è sanzionato penalmente (anche qualora non sussistano le condizioni per l'accesso al beneficio: cfr. Cass. 5289/20 cit.) dal comma 1 dell'art. 7 D.L. 4/2019, che però qui non rileva, essendo pacifico che l'imputato al momento della richiesta del reddito di cittadinanza, non fosse destinatario di alcuna misura cautelare.

Un secondo caso, in cui la sottoposizione a misura cautelare potrebbe condizionare l'accesso al reddito di cittadinanza, è quello di cui al comma 13 dell'art. 3 del D.L. 4/19, ove si prevede che, nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1 lettera a) dello stesso articolo, non può tenersi conto dei familiari del beneficiario che si trovano in stato detentivo ovvero «che siano sottoposti a misura cautelare o condannati per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3».

Neppure questa norma – non citata nel capo di incolpazione in esame, ma specificamente richiamata nella informativa di P.G. che ha dato avvio al presente procedimento (pag. 3) – trova applicazione al caso che ci occupa: essa ha infatti come destinatari i beneficiari del reddito di cittadinanza, il cui familiare sia sottoposto a misura cautelare.

E del resto, una previsione che sanzionasse penalmente il beneficiario del reddito di cittadinanza, per non avere dichiarato (immediatamente,

argomentando dal *tempus commissi delicti* indicato nell'imputazione in esame) il proprio stato di restrizione, sarebbe di dubbia razionalità.

Tanto ciò è vero che il Legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale ha attribuito al giudice, che ha disposto la misura cautelare, il potere-dovere di adottare i provvedimenti di sospensione, che non avranno effetto retroattivo. Allo scopo è previsto che l'autorità giudiziaria, nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato, lo inviti a dichiarare se gode del reddito di cittadinanza (cfr. art. 7 *ter*, commi 1-3, D.L. 4/2019).

Come si è già rilevato, non sono stati acquisiti al fascicolo di indagine gli atti relativi al procedimento penale nel cui ambito l'odierno imputato sarebbe stato sottoposto a misura cautelare. Non è dato, dunque, sapere se all'imputato sia stato richiesto, dall'autorità giudiziaria procedente, di rendere noto l'eventuale godimento del reddito di cittadinanza, né quale, in caso positivo, sia stata la risposta del prevenuto.

Non sono questi, d'altra parte, i fatti addebitati a Si ritiene, in
ogni caso, che, anche qualora il giudice del procedimento, in cui la misura cautelare è stata applicata a abbia richiesto a quest'ultimo di
dichiarare se godesse o meno del reddito di cittadinanza, una falsa dichiarazione del prevenuto in quella sede non parrebbe rientrare nel raggio di applicazione dell'art. 7, qui contestato all'imputato.

Qualora infatti il sottoposto a misura sia lo stesso beneficiario del reddito di cittadinanza, ciò inciderebbe sulla sospensione, ma non sulla revoca o sulla riduzione del beneficio, a cui solo fa invece espresso riferimento la norma incriminatrice di cui all'art. 7, D.L. 4/19. Se invece il sottoposto a misura sia un familiare del beneficiario, di cui l'amministrazione ha tenuto conto nell'attribuire e commisurare la provvidenza assegnata, l'obbligo di comunicazione – ove configurabile, e comunque a nostro avviso non presidiato da sanzione penale – spetterebbe semmai al beneficiario stesso.

Per completezza, ci si potrebbe allora chiedere se il mendacio, in quella fase, integri uno dei reati di falso previsti agli artt. 495 e 496 c.p. conclusione cui tuttavia sembra ostare il fatto che la dichiarazione in questione non attiene all'identità personale, allo stato od altre qualità personali del dichiarante.

Può concludersi allora affermando che non integra il reato di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019 la condotta di chi, già ammesso al reddito di cittadinanza e successivamente sottoposto a misura cautelare personale, abbia omesso di dichiarare il proprio stato di restrizione all'ente erogatore.

In base a quanto su esposto, la condotta omissiva addebitata a non contiene gli estremi materiali del reato invocato nel capo di incolpazione, né di qualsivoglia altra fattispecie incriminatrice.

Va a questo punto ricordato che il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona, nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna, per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. (*ex multis*, C. Sez. III, Sentenza n. 45934 del 09/10/2014 - Rv. 260941 - 01), tra le quali rientra l'insussistenza del fatto.

Si impone, dunque, una immediata pronuncia assolutoria con la formula di cui al dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale,
Letto l'art. 129 c.p.p.

ASSOLVE


l'imputato
a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

dal reato

Lodi, 27 agosto 2021

Il Giudice per le Indagini Preliminari

dott. Francesco Salerno



TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
G.I. IL 27 AGO 2021



IL CANCELLIERE
Tresoldi Mauro